AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' ISTITUTO COMPRENSIVO
di GIAVERA DEL MONTELLO

(TV)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

e la sottoscritta_____

nata a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

residenti a _____

in via/piazza _____n.°_____ cap_____

genitori di _____

nato/a a _____ il _____,

che frequenterà/frequenta la classe _____,

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità

- ☐ di volersi avvalere della facoltà di provvedere all'istruzione del___ propri___ figli___ nel grado corrispondente alla classe _____ primaria, avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate;
- ☐ che si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del___ loro figlio/a___ _____per l'anno scolastico 20__/20__

- ☐ che sono in possesso dei requisiti culturali ed economici per impartire tale istruzione al ___ propri___ figli___
- ☐ che riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto – dovere, derivante dal D. L. vo 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione;
- ☐ che provvedono ad inviare comunicazione della decisione ad avvalersi dell'istruzione parentale all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco;
- ☐ che l'istruzione parentale sarà svolta presso _____, con indirizzo_____
- ☐ che comunicherà (in tempi utili) alla scuola i programmi svolti per poter articolare adeguatamente l'esame di idoneità;
- ☐ che si impegnano a mantenere contatti con la scuola, per ricevere informazioni e per comunicare eventuali variazioni;
- ☐ che si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al ___ propri___ figli___ l'esame annuale di idoneità alla classe successiva e si impegnano a produrre domanda entro il 30 aprile 2021.
- ☐ che si impegnano a comunicare in tempo utile a codesto istituto ogni eventuale spostamento di sede di detto esame;
- ☐ di aver ricevuto dalla scuola l'allegato normativo relativo all'istruzione parentale.

Si allegano:

- fotocopie della carta d'identità di entrambi i genitori/legali rappresentanti dell'alunno
- autocertificazione attestante le capacità tecniche – con indicazione del titolo di studio di entrambi i genitori – e le possibilità economiche dei genitori

Nervesa della Battaglia, _____ In fede

Il padre_____

La madre_____

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Giavera del Montello (TV)

Oggetto: Richiesta esame di idoneità/licenza fine ciclo

I SOTTOSCRITTI

_____ padre nato a _____ (_____) il ___/___/_____

_____ madre nata a _____ (_____) il ___/___/_____

dell'alunno/a _____ nato/a a _____

(_____) il _____/_____/_____ codice fiscale _____

residente in _____ alla via _____

CHIEDONO

- o l'ammissione agli esami di idoneità per la classe _____ della Scuola Primaria

A tal fine allegano i Programmi di lavoro svolti e dichiarano:

- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe _____, alla quale era iscritto/a (indicare la classe e la scuola di provenienza _____) e dalla quale si è ritirato/a il _____/____/_____
- che il/la proprio/a figlio/a è in possesso di idoneità alla classe _____, acquisita da esame del precedente anno di scuola paterna
- di non aver presentato e di non presentare altra domanda di questo tipo ad altra scuola

Nervesa della Battaglia , ___/___/_____

Il padre _____
La madre_____

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

_____

(art.2legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10,
Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ.modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

e la sottoscritta_____

nata a _____ il _____

in possesso del seguente titolo di studio _____

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

Di avere le capacità e le possibilità tecniche/culturali ed economiche per il presente anno scolastico 2020/21 ai fini di avvalersi dell'istruzione parentale per il proprio figlio.

_____,li_____

_____

_____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)*

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

NOTE PER IL RICHIEDENTE – Allegato Normativo

La Scuola Familiare è la possibilità da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte. Contrariamente a quello che si crede, in Italia ad essere obbligatorio è il grado d'istruzione minimo da raggiungere e non la frequenza scolastica.

La Costituzione italiana recita appunto così:

Art. 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

Art. 34 – (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. E' quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua vece.

Numerosi sono, infatti, anche i decreti legislativi e le circolari ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la scuola familiare (chiamata paterna):

Decreto Legislativo 297/94 (...) Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico 1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. 2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Questo d.l. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005, chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla Dirigenza Scolastica di competenza ogni anno per l'anno successivo, e tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l'inizio effettivo della scuola. Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatto richiesta) anche l'autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori. E' sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca. E' un diritto praticare la scuola familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può fare dei controlli se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.

Ultimi riferimenti normativi: CM 28/2014 e art. 23 del D.lgs. 62/2017 che testualmente scrive: *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti* ***sostengono annualmente l'esame di idoneità*** *per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".*

ESAMI DI IDONEITA'

La C.M. n. 35 del 26/3/2010, oltre a ribadire il fatto che l'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli, regolamenta ora chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue: (...) All'obbligo scolastico si adempie: (...) - con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere

direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 114 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76). (...).
Soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità: sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
• ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
• coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi: 1. ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; 2. al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004).

ALLEGATO A - C.M. ISCRIZIONI ALLE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO PER A. S. SUCCESSIVO
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.
Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Obbligo di istruzione
Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).
I dieci anni dell'obbligo si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
In tale contesto, il momento dell'iscrizione rappresenta un passaggio importante sia sotto l'aspetto della responsabilità condivisa tra i diversi soggetti indicati al punto A, sia per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell'obbligo indicate dalle vigenti disposizioni meglio precisate al punto B.
a) Responsabilità condivisa
L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti: 1) i genitori, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola; 2) le istituzioni scolastiche, da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento alla scelta dei percorsi di studio e di lavoro; 3) l'Amministrazione, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 4)le Regioni e gli Enti locali, cui spetta di assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire i supporti strutturali e le dotazioni necessari allo svolgimento dell'attività didattica.
<u>Modalità di assolvimento</u>
L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l'istruzione e formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità.
Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando l'istruzione parentale, potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:

1. iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
2. iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008 ,n.133), realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLI DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Secondo quanto previsto dall'articolo IO del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 dEL decreto ministeriale n. 62/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli clementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/201O e, ave predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato. i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato, L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INV ALSI i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.